

STATUTO L'ELEFANTE NELLA STANZA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B

Art. 1 - Denominazione

1. È costituita una società cooperativa sociale denominata:

"L'elefante nella Stanza Società Cooperativa Sociale - Tipo B".

2. La cooperativa è disciplinata dalle norme del Codice Civile in materia di società cooperative e dalla normativa speciale sulle cooperative sociali.

Art. 2 - Sede

1. La cooperativa ha sede legale nel Comune di Milano.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali o unità locali nel territorio nazionale.

Art. 3 - Durata

1. La durata della cooperativa è fissata fino al 2056 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4 - Scopo mutualistico

1. La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Art. 5 - Oggetto sociale

1. La cooperativa ha per oggetto lo svolgimento di attività produttive, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo

di persone svantaggiate.

2. A titolo esemplificativo, la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- servizi di pulizia civile e industriale
- servizi ambientali e di raccolta rifiuti
- servizi logistici e facchinaggio
- attività agricole, artigianali o commerciali
- servizi di gestione magazzini e archiviazione
- servizi informatici e amministrativi
- attività di formazione e inserimento lavorativo

3. La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

4. Almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori impiegati dovrà appartenere alle categorie di persone svantaggiate previste dalla normativa vigente.

Art. 6 - Soci

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Possono essere soci:

- soci lavoratori
- soci volontari
- soci sovventori o finanziatori
- persone giuridiche, enti o associazioni

3. I soci partecipano alla cooperativa secondo i principi mutualisti-

ci e collaborano al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 7 - Ammissione dei soci

1. Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta al

Consiglio di Amministrazione indicando:

- dati anagrafici
- attività che intende svolgere nella cooperativa
- dichiarazione di accettazione dello statuto e dei regolamenti interni.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'ammissione entro 60 giorni.

Art. 8 - Diritti dei soci

1. I soci hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee
- votare nelle deliberazioni sociali
- usufruire delle attività mutualistiche della cooperativa
- consultare i libri sociali secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 9 - Doveri dei soci

1. I soci sono tenuti a:

- rispettare lo statuto e i regolamenti interni
- versare la quota sociale sottoscritta
- collaborare al perseguimento degli scopi della cooperativa
- partecipare alla vita sociale.

Art. 10 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è variabile ed è formato dalle quote sotto-

scritte dai soci.

2. Il valore della quota sociale è stabilito in Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Art. 11 - Organi della cooperativa

1. Sono organi della cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'eventuale Collegio Sindacale, se previsto dalla legge.

Art. 12 - Assemblea dei soci

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per:

- approvare il bilancio;
- nominare gli amministratori;
- deliberare sugli altri argomenti previsti dalla legge.

3. Ogni socio ha diritto a un voto, indipendentemente dal valore della quota posseduta.

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione

1. La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 1 (uno) a un massimo di 5 (cinque) membri, eletti dall'assemblea dei soci.

2. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 14 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

2. Egli ha la rappresentanza legale della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Art. 15 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio che deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro i termini di legge.

Art. 16 - Utili e riserve

1. Gli utili netti annuali saranno destinati come segue:

- almeno il 30% (trenta per cento) alla riserva legale indivisibile;
- una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- eventuale ristorno ai soci secondo criteri mutualistici.

2. È vietata la distribuzione di utili oltre i limiti stabiliti dalla legge per le cooperative sociali.

Art. 17 - Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.

2. Il socio può essere escluso per:

- mancato rispetto degli obblighi sociali
- comportamento contrario agli interessi della cooperativa

- perdita dei requisiti previsti.

Art. 18 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della cooperativa, il patrimonio residuo sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 19 - Rinvio alla legge

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia di cooperative sociali.